

Circolare n. 1/2024

Castiglione delle Stiviere, 22/01/2024

Spett.li Clienti

Oggetto: “FINANZIARIA 2024” – “NOVITA”

IVA 10% ASSORBENTI E PRODOTTI PRIMA INFANZIA

La legge di bilancio 2024 abolisce la previsione dell'aliquota IVA del 5% per i prodotti relativi all'igiene femminile e ai prodotti per l'infanzia, come era stato invece previsto per l'anno 2023. Dall'01/01/2024, pertanto, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10% per:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto;
- i pannolini per bambini;
- i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile.

Trova, invece, applicazione dall'01/01/2024 l'aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%) per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

ALiquota IVA PELLET

Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 10%.

CANONE RAI USO PRIVATO 2024

È confermata **per il 2024 la riduzione da € 90 a € 70** del canone RAI per uso privato.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riproposta la **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziare** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

I **terreni / partecipazioni** devono essere posseduti alla data dell'**01/01/2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30/06/2024** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26%

Per le **"locazioni brevi"** (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca è disposto **l'aumento dell'aliquota dal 21% al 26% per l'immobile successivo al primo**. Risulta pertanto ora chiaro che, in presenza di più immobili locati, la **maggior aliquota del 26%** trova applicazione con riferimento ai **canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato** (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

Merita evidenziare che la norma in commento interviene **esclusivamente sulle locazioni brevi**; pertanto, per le **"altre locazioni"**, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare **applicazione l'aliquota del 21%** per tutti gli immobili locati.

CESSIONE IMMOBILI DOPO LAVORI CON DETRAZIONE 110%

Dall'**01/01/2024** è individuata una nuova categoria di immobili che generano plusvalenze fiscalmente rilevanti. Sono tali quelli oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% terminati da meno di 10 anni dall'atto della cessione.

Ai fini del calcolo della plusvalenza non vanno considerate nei costi inerenti al bene ceduto:

- le spese sostenute per i predetti interventi se i lavori sono stati conclusi da meno di 5 anni e il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura / cessione del credito.
- È possibile considerare il 50% delle spese sostenute per i predetti interventi se i lavori sono conclusi da più di 5 anni.
- Sono esclusi dal calcolo della plusvalenza gli immobili acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte dei 10 anni.

L'eventuale plusvalenza può essere assoggettata all'imposta sostitutiva pari al 26%.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermato l'aumento **dall'8% all'11%** della ritenuta che banche / poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere **dall'01/03/2024**.

RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

È confermata la **soppressione dell'esenzione** dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le **provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione**, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione. Pertanto, per tali provvigioni dall'**01/04/2024** è applicabile la ritenuta a titolo di acconto del 23% sul 50% della base imponibile.

COMPENSAZIONE MOD. F24 – CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL

È confermato che **dall'01/07/2024** anche ai fini dell'**utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali** sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito a **decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito.

È stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** va effettuata a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. La **compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo**, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi, ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, **dall'01/07/2024 è esclusa la possibilità di compensazione nel mod. F24** dei crediti tributari / contributivi in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione, per importi complessivamente **superiori a € 100.000** per i quali:

- I termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
ovvero
- Non siano in essere provvedimenti di sospensione

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

È confermato l'obbligo per le **imprese**, con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare entro il 31/12/2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici".

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. "Sabatini-ter".

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTO STS

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare all'STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesì nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Ora, intervenendo sul citato Art. 10-bis, il Decreto in esame **estende il divieto di fatturazione elettronica al 2024**. In merito si rammenta che il Legislatore ha **esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche, prevenendo che *"le disposizioni di cui all'articolo 10-bis si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (podologi, logopedisti, etc.) con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei*

confronti delle persone fisiche”. In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

DETRAZIONE 75% ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fermo restando che la detrazione spetta nella misura del 75% **per le spese sostenute fino al 31/12/2025**, è ora disposto che, per le spese sostenute dal 30/12/2023, tale detrazione:

- **Non è più applicabile** alle spese sostenute per la **generalità degli interventi** direttamente finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- **È applicabile soltanto** per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche **aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**.

Contestualmente è **abrogato il comma 3** del citato art. 119-ter e pertanto la detrazione del 75% **non è più applicabile** anche:

- **Agli interventi di automazione** degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- In caso di sostituzione dell’impianto, alle **spese relative allo smaltimento e alla bonifica** dei materiali dell’**impianto sostituito**.

Inoltre, fermo restando che gli interventi risultano agevolati a condizione che siano **rispettati i requisiti tecnici previsti** dal DM n. 236/89, ora è disposto che tale **conformità deve essere attestata da un’apposita asseverazione** rilasciata da un tecnico abilitato.

Il “Decreto blocca crediti”, ricomprende nell’esclusione per l’opzione di sconto in fattura / cessione del credito anche le spese sostenute per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche. Sono esclusi da tale opzione:

- I condomini;
- Le persone fisiche proprietarie di immobili adibiti ad abitazione principale e con un reddito familiare di riferimento non superiore a 15.000,00.

BONUS MOBILI

È Previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una **spesa massima di € 5.000,00** per il **2024**. Tale agevolazione è legata esclusivamente a immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.

AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia **l’esonero** dell’imposta di registro / imposta ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere **dal 01/01/2024** ai soggetti in esame saranno applicabili le **consuete / ordinarie** agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

CONTROLLO E GESTIONE DELLA PROPRIA PEC

Si ricorda che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, dopo l’emissione del gestore, ha una sua scadenza che va per tempo RINNOVATA, altrimenti decade. Vi invitiamo pertanto alla verifica in

oggetto, nel caso in cui non sia di normale abitudine per Voi l'accesso alla casella PEC, cosa che non smetteremo mai di raccomandare in quanto la Pubblica Amministrazione non usa altro mezzo per raggiungere le Imprese invece della solita raccomandata, con effetti legali ed amministrativi, che è indispensabile conoscere nei termini per i conseguenti adempimenti o contestazioni.

Ricordiamo inoltre che lo Studio offre il servizio di consultazione della casella PEC al costo di € 96,00 + iva annui.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

S.C. STUDIO ASSOCIATO